



a. r. u. a. l.

Associazione Regionale Università Agrarie Lazio

Libera Associazione dei Domini Collettivi (Università Agrarie, Amministrazioni Separate e Associazioni Agrarie) del Lazio
a difesa della Proprietà Collettiva per le finalità di cui alle Leggi 1766/1927 e 168/2017
Sede Legale - Operativa P.zza Vittorio Emanuele II, 7 00030 Colonna (Roma)

Il Presidente

Ai Sig.ri Presidenti dei Domini Collettivi del Lazio

OGGETTO: OCCHIO ALLA PENNA.

Com'è noto, la regione Lazio ha trasferito ad ARSIAL alcune funzioni tra cui quelle inerenti le procedure di liquidazione dei diritti di uso civico sui terreni pubblici o privati, gravati. A tal riguardo, dei casini che ne deriveranno ne vedremo in seguito (se del caso) ma poiché di recente ha "riaperto" le procedure di legittimazione ex art. 9 della L.1766/1927 desidero fare alcune osservazioni:

- 1- Sul Sito ARSIAN viene distribuito uno stampato predisposto dalla stessa Agenzia, ove viene riportata una procedura da compilare e restituire contenente i dati da inviare all'Ufficio ARSIAL all'uopo interessato. Da tale prestampato si rileva che lo stesso è indirizzato alla sola agenzia e non all'ente interessato.
- 2- si fa osservare che il processo di legittimazione investe tre soggetti:
 - a) l'occupatore;
 - b) l'ente gestore della proprietà collettiva;
 - c) la Regione Lazio.
- 3- La legittimazione non è un diritto automatico del privato occupatore che ha edificato e/o occupato il terreno gravato, ma un provvedimento di natura straordinaria a discrezione della P.A (oggi di competenza regionale d'intesa con l'ente esponenziale) ;
- 4- Il provvedimento di legittimazione è soggetto a pubblicazione e la popolazione interessata, nonché lo stesso ente esponenziale, possono opporsi alla procedura rivendicata dall'occupatore.
- 5- Debbono sussistere la rigorosa corrispondenza delle tre seguenti condizioni:
 - a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
 - b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
 - c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Nel modello predisposto da ARSIAL è stata inserita la seguente frase: "Che sul terreno non sono state eseguite edificazioni di sorta esclusi edifici rurali la cui presenza è connessa con la coltivazione del fondo".

Faccio notare, che nella precedente modulistica della Regione Lazio, quando cioè la competenza era affidata agli appositi uffici regionale dell'Ass.to all'Agricoltura, non si faceva alcun cenno agli "annessi agricoli" (edifici rurali la cui presenza è connessa con la coltivazione del fondo) .

Perché potesse avere luogo la legittimazione del possesso, le migliorie agricole dovevano essere esclusivamente connesse con la lavorazione del terreno e con la COLTURA agraria ivi insistente. I periti demaniali, e gli stessi funzionari addetti alla verifica, quando accedevano sul fondo agricolo per eseguire la perizia di rito e vi



a. r. u. a. l.

Associazione Regionale Università Agrarie Lazio

Libera Associazione dei Domini Collettivi (Università Agrarie, Amministrazioni Separate e Associazioni Agrarie) del Lazio
a difesa della Proprietà Collettiva per le finalità di cui alle Leggi 1766/1927 e 168/2017
Sede Legale - Operativa P.zza Vittorio Emanuele II, 7 00030 Colonna (Roma)

Il Presidente

trovavano sopra un manufatto, di qualsiasi natura, si rifiutavano di procedere e, la pratica passava alle procedure previste dall'art. 8 della L.R. 1/1986, dichiarato incostituzionale con la Sentenza della Consulta n. 113/2018.

Del resto, se i terreni interessati da vincolo di Uso Civico, tra le loro prime caratteristiche che li qualificano, vi è l'inedificabilità, soltanto un Sindaco stupido e un Funzionario regionale complice, avrebbero potuto autorizzare la realizzazione di un qualsiasi manufatto anche se questo fosse stato una stalla, un grosso fienile, un frantoio, una grossa o piccola cantina, ecc.ecc. a seconda di come fosse stata grande l'azienda dell'occupatore.

Vi è altresì un altro aspetto da considerare: noi sappiamo che all'atto della verifica peritale finalizzata all'applicazione dell'art. 9 L.1766/1927, le migliorie agricole apportate al fondo, debbono essere dedotte dal prezzo del valore stimato del terreno, con la conseguenza che alla Collettività titolare dei diritti, verrà risarcita di una cifra, talmente irrisoria che non servirà assolutamente a ripagare la collettività di quello che ha perduto. Infatti, ad ipotesi, se il valore del terreno di un ettaro è 100, tolto il valore delle migliorie che è 80, con il 20 restante, non si potrà più acquistare l'ettaro di terreno che la collettività ha perduto, visto che anche la L.168/2017, ci richiama all'uso intergenerazionale del diritto e della proprietà collettiva, per le attuali e future generazioni, senza dimenticare che l'art. 3 c. 6 fa esplicito riferimento alla garanzia della collettività alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio al punto che tale vincoli, permane anche in caso di liquidazione degli usi civici.

La sentenza della Corte costituzionale n. 113/2018, tra l'altro, ricorda che: " *In particolare, detta legge ha ribadito, ancor più enfatizzandoli, i capisaldi della tutela dei beni civici fondati sui principi di indisponibilità, imprescrittibilità e inusucapibilità. Stabilisce infatti l'art. 3, comma 3, che: «[i]l regime giuridico dei beni [collettivi] resta quello della inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale»; inoltre il successivo comma 6 ribadisce che il vincolo paesaggistico gravante ex lege sui beni civici, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 42 del 2004, «garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio».*

Aver inserito nel modulario ARSIAL adattato per la richiesta di legittimazione ex art. 9 della L.1766/1927, è stata una forzatura politica, direi personale, direi di più partitica di chi l'ha voluta inserire arbitrariamente, di qualche furbetto che ha cercato di reintrodurre dalla finestra, ciò che era uscito dalla porta principale della Regione Lazio.

In sostanza, a questo punto cosa si chiede:



a. r. u. a. l.

Associazione Regionale Università Agrarie Lazio

Libera Associazione dei Domini Collettivi (Università Agrarie, Amministrazioni Separate e Associazioni Agrarie) del Lazio
a difesa della Proprietà Collettiva per le finalità di cui alle Leggi 1766/1927 e 168/2017
Sede Legale - Operativa P.zza Vittorio Emanuele II, 7 00030 Colonna (Roma)

Il Presidente

- 1- dal modulario ARSIAL DEVE essere eliminata la frase detta in precedenza che qui, ad ogni buon fine si vuole riportare: ".....esclusi edifici rurali la cui presenza è connessa con la coltivazione del fondo".
- 2- la domanda di legittimazione, come avveniva in precedenza, DEVE essere rivolta all'ente gestore della proprietà collettiva e, per conoscenza alla Regione Lazio – ARSIAL (se proprio gli piace);
- 3- dopo la domanda sarà l'ente gestore a trasmetterla al Perito demaniale nominato ai sensi della L.R. n.8(1986 e successive modificazioni e integrazioni;
- 4- l'ente esponentiale della Collettività, invierà alla struttura regionale la perizia demaniale e la domanda dell'occupatore richiedente .

Al termine dell'istruttoria regionale, la determina di approvazione verrà restituita all'ente gestore che provvederà alla pubblicazione al proprio albo pretorio e alla notifica all'occupatore richiedente. Trascorso il termine di pubblicazione il plico verrà restituito all'Ufficio regionale che emanerà il provvedimento finale che dà titolo alla trascrizione con la conseguente trascrizione delle determinazioni stesse agli uffici dell'Agenzia delle entrate, assolve le procedure di pagamento del capitale di liquidazione, ovvero dei canoni annui .

Mi raccomando, OCCHI APERTI.

Saluti,

19.10.2016



Marcello Marian